



Adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data - 4 MAG. 2016

OGGETTO: Adozione del Regolamento di rimozione da cadavere dei dispositivi per elettrostimolazione.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da - 5 MAG. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO	Dr.ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dr.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dr.ssa Maria Gabriella Nardi

Su proposta della SC Direzione Medica dello stabilimento ospedaliero S. Michele:

PREMESSO che i dispositivi per elettrostimolazione impiantati in cadaveri candidati alla cremazione costituiscono fonte atta a danneggiare gli impianti di cremazione, in quanto se sottoposti ad elevate temperature la batteria che li alimenta può generare esplosioni;

RITENUTO pertanto necessario dover procedere alla rimozione dei dispositivi di che trattasi nei cadaveri candidati alla cremazione;

CONSIDERATO che nell'attuale assenza di una normativa nazionale o regionale che attribuisca la paternità dell'espianto occorre individuare quali figure professionali possono essere all'uopo deputate;

VISTO inoltre il DPR 15 luglio 2003 n. 254 che ha adottato a livello nazionale un "Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179";

CONSIDERATO che i dispositivi per elettrostimolazione, in base all'Allegato I del DPR n. 254/2003, sono assimilabili ai rifiuti solidi pericolosi a rischio infettivo poiché possono contenere isotopi del plutonio PU-238 (se di vecchia generazione) o batterie al litio a lunga durata (se di recente generazione);

CONSIDERATO, inoltre, che i rifiuti solidi pericolosi a rischio infettivo dovrebbero di norma essere destinati allo smaltimento mediante termodistruzione in impianti autorizzati, ma per i dispositivi per elettrostimolazione non è possibile procedere all'incenerimento a causa della pericolosità del dispositivo stesso;

ATTESO che occorre dunque procedere, prima dello smaltimento dei dispositivi per elettrostimolazione, ad un trattamento di sterilizzazione che assicuri un abbattimento della carica microbica tale da garantire un S.A.L. (Steryl Assurance Level) non inferiore a 10⁻⁶, in modo da permettere l'assimilazione dei dispositivi sterilizzati alla categoria di rifiuti sanitari pericolosi a rischio non infettivo;

%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

segue deliberazione n. 789 del - 4 MAG. 2016

- RITENUTO** di dover regolamentare nell'ambito dell'Azienda Ospedaliera Brotzu l'attività di espianto da cadavere dei dispositivi per elettrostimolazione, individuando le figure professionali da coinvolgere nonché le modalità di sterilizzazione necessarie;
- VISTA** la proposta di "Regolamento per l'attività di espianto di dispositivi pacemaker da cadaveri ai fini della loro cremazione" presentata dalla Direzione Medica dello stabilimento ospedaliero S. Michele, i cui contenuti sono approvati e condivisi da questa Amministrazione;
- RITENUTO** di dover adottare formalmente il Regolamento sopra citato, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario:

DELIBERA

- di adottare il "Regolamento per l'attività di espianto di dispositivi pacemaker da cadaveri ai fini della loro cremazione" allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere copia del presente atto alla SC Anatomia Patologica, alla SC Direzione Medica dello stabilimento ospedaliero Businco, alla SC Direzione Medica dello stabilimento ospedaliero Cao, alla SC Servizio Personale, alla SC Controllo di Gestione e al Servizio Programmazione Strategica per gli adempimenti di competenza;
- di trasmettere copia del presente atto alle organizzazioni sindacali per l'apposita informativa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Laura Balata


IL DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Maria Gabriella Nardi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr.ssa Graziella Pintus

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DI ESPIANTO DI DISPOSITIVI PACEMAKER DA CADAVERI AI FINI DELLA LORO CREMAZIONE



AO Brotzu





1. Premessa

1.1 La necessità di rimuovere il pacemaker da cadavere candidato alla cremazione deriva dalla pericolosità del dispositivo allorquando è sottoposto a elevate temperature con possibilità da parte della batteria che alimenta il pacemaker di generare esplosioni in grado di danneggiare gli impianti di cremazione. Tale rischio appare concreto ed effettivo in caso di dispositivi con batterie alimentate a radionuclidi (generalmente isotopo del Plutonio Pu-238), i quali, benché ormai superati, sono comunque di frequente riscontro nella pratica necroscopica.

In tutti gli altri casi (dispositivi con batterie al litio a lunga durata) il processo di cremazione può essere tenuto sotto controllo alle normali temperature operative senza alcun problema per il forno di cremazione.

Non conoscendo il tipo di dispositivo detenuto, si ritiene preferibile procedere in ogni caso, in via preventiva, all'espianto del dispositivo in tutti i cadaveri portatori di pacemaker candidati alla cremazione.

1.2 Attualmente la normativa, sia nazionale (regolamento di polizia mortuaria) che regionale, non disciplina esplicitamente la titolarità della rimozione del dispositivo; ne consegue che nella prassi la paternità dell'espianto è affidata, di volta in volta, a figure professionali diverse. Con il presente regolamento si dispone che nell'Azienda Ospedaliera Brotzu la titolarità dell'espianto dei dispositivi di pacemaker da cadaveri destinati alla cremazione venga delegata, dietro compenso, ai dirigenti medici e ai tecnici della Struttura Complessa di Anatomia Patologica.

2. Modalità organizzative

2.1 La Direzione Medica di Presidio autorizza le attività di espianto: ricezione della domanda di cremazione;

2.2 A conclusione dell'accertamento necroscopico, la Direzione Medica di Presidio nella persona del Medico Necroscopo delegato, dispone le attività di espianto del dispositivo presso le camere mortuarie aziendali.

Il Medico Necroscopo certificherà l'avvenuta rimozione del pacemaker e consegnerà tale certificazione al personale incaricato delle imprese funebri per le opportune pratiche amministrative di competenza;



2.3 L'espianto sarà eseguito dai dirigenti Medici della S.C. di Anatomia Patologica; il dispositivo così rimosso deve essere immerso per un tempo di contatto di 5 minuti all'interno di un contenitore contenente soluzione decontaminante (es. glucoprotamina alla concentrazione di 1%). Al termine del periodo di decontaminazione, il dispositivo, risciacquato con acqua corrente, deve essere asciugato e trasferito in apposito contenitore alla centrale di sterilizzazione corredato di apposita scheda di consegna, a cura del personale della stessa S.C. di Anatomia Patologica

2.4 Presso la centrale di sterilizzazione si procederà a sterilizzazione in autoclave a gas plasma del dispositivo, corredato della scheda di sterilizzazione in cui risulti la data e l'esito del ciclo di sterilizzazione;

2.5 Una volta avvenuta la sterilizzazione/disinfezione il personale suddetto provvederà al conferimento del materiale per lo smaltimento dello stesso, nel rispetto delle normative vigenti in materia di gestione dei rifiuti sanitari;

() Per l'espianto si procederà, previa incisione semilunare condotta mediante tagliente posta in corrispondenza della tasca cutanea di alloggiamento del dispositivo, alla dislocazione del pacemaker e infine alla sezione degli elettrodi che verranno lasciati in situ. A conclusione della procedura, l'esecutore provvederà alla sutura dell'incisione cutanea.*

3. COSTI

3.1 Il tempo di esecuzione dell'espianto, dalla ricezione della domanda di cremazione viene stimato in circa n. 2 ore di lavoro extraistituzionale, da tariffare secondo il costo di n. 2 ore di lavoro in prestazione aggiuntiva.

3.2 Alla tariffa di cui al punto 3.1 deve essere aggiunto il costo per la disinfezione, sterilizzazione e smaltimento del dispositivo.

3.3 L'espianto, naturalmente, è oneroso ed il costo totale dell'attività di espianto è a carico del richiedente salvo i casi di cui all'art. 1 comma 7 bis della Legge 28/2/2001, n. 26.

3.4 Il costo totale dell'attività di espianto deve essere ufficialmente inserito nel nomenclatore tariffario dell'Azienda con apposita voce (Attività Necroscopiche: espianto di pace maker da cadavere).